



COMUNE DI SEDRINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presenti
Stefano Micheli	Presente
Alessandro Dario Gotti	Presente
Paola Piazzalunga	Presente
Giorgio Ghisalberti	Assente
Eugenio Valeriano Revidati	Presente
Nicola Zanetti	Presente
Serena Fustinoni	Presente
Monia Foresti	Presente
Enzo Galizzi	Presente
Matteo Ripamonti	Presente
Lauretta Fustinoni	Presente

Totale Presenti 10

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Elena Ruffini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Micheli - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 05/08/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote IMU

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.145 del 05/08/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote TASI

Considerato che, fatte salve le variazioni ed integrazioni di carattere normativo, le aliquote IMU e TASI deliberate nel 2014 sono state riconfermate con le sotto richiamate Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- Delibera di C.C. n.7 del 29/04/2015;
- Delibera di C.C. n.2 del 17/02/2016;
- Delibera di C.C. n.34 del 28/12/2016;
- Delibera di C.C. n.45 del 21/12/2017;
- Delibera di C.C. n.39 del 27/12/2018

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari alla previsione di bilancio 2020 pari ad euro 415.000,00 (330.000€ IMU +85.000€ Ex TASI), al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 a presunti euro 80.511,26.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti poiché facenti parte della Comunità Montana Valle Brembana;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Salvi Norma, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Salvi Norma, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il Sindaco passa la parola all'assessore Gotti che relaziona nel dettaglio;

Il Consigliere Galizzi chiede al Sindaco la sospensione della seduta per 5 minuti;

Il Sindaco concede 5 minuti di sospensione alle ore 22.00.

La seduta riprende alle ore 22.05;

Il Consigliere Galizzi esprime la seguente dichiarazione di voto: " Voteremo coerentemente come Lega dal 2014, non ci sembra giusto che i debiti fatti dalle precedenti amministrazioni vengano addossate ai cittadini, perché alla fine il famoso piano di rientro lo pagano i cittadini con le loro tasse. In ogni caso manteniamo la nostra posizione che ci vede contrari a questa sorta di "spremitura";

Con n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Sigg. Galizzi Enzo e Ripamonti Matteo) e n. 1 astenuto (Sig.ra Fustinoni Laretta);

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti poiché facenti parte della Comunità Montana Valle Brembana;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2020

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore,

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Sedrina, 27-07-2020

Il Responsabile del Settore
Norma Salvi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2020

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore,

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Sedrina, 27-07-2020

Il Responsabile del Settore
Norma Salvi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Stefano Micheli

Il Segretario Comunale
Ruffini Dott.ssa Elena

N. 418 /2020 Reg. Albo

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Sedrina, 27-08-2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Gola Adelaide

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto **ESECUTIVO** a norma del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Sedrina,

Il Segretario Comunale
Ruffini Dott.ssa Elena